

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, ING Groep NV, Nederlandsche Bank NV**

(Causa C-224/12 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Settore finanziario — Grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro — Aiuto di Stato a favore di un gruppo bancario — Forma — Conferimento di capitale nel contesto di un piano di ristrutturazione — Decisione — Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune — Presupposti — Modifica dei presupposti di restituzione dell'aiuto — Criterio dell'investitore privato)*

(2014/C 159/03)

Lingua processuale: il neerlandese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e H. van Vliet, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Ree, C. Wissels e J. Langer, agenti, assistiti da P. Glazener, advocaat), ING Groep NV (rappresentanti: O. W. Brouwer e J. Blockx, advocaten, nonché M. O'Regan, solicitor), De Nederlandsche Bank NV (rappresentanti: S. Verschuur e H. Gornall, advocaten, nonché M. Petite, avocat)

**Oggetto**

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione (cause riunite T-29/10 e T-33/10), con cui il Tribunale ha accolto le domande di annullamento parziale della decisione 2010/608/CE della Commissione, del 18 novembre 2009 concernente l'aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING (GU 2010, L 274, pag. 139)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) De Nederlandsche Bank NV sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 258 del 25.8.2012.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Comune di Somma Lombardo**

(Causa C-301/12) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43/CEE — Siti di importanza comunitaria — Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione — Attribuzione alle autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d'ufficio una procedura di revisione di detto status)*

(2014/C 159/04)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato